

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO IX

Mogadiscio, 19 Agosto 1968

Suppl. n. 2 al n. 8

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Pubblicazione Mensile

**PREZZO:** Sh. So 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So 100 Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

## SOMMARIO



### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI 6 Luglio 1968, n. 184 -- *Concessione Zona Demaniale Marittima situata nell'Isola dei Serpenti di Chisimaio alla Società «PRODMA».* Pag. 996

### PARTE SECONDA

#### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

**PARTE PRIMA  
LEGGI E DECRETI**

**DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI**

6 Luglio 1968, n. 184.

**Concessione Zona Demaniale Marittima situata nell'Isola dei Serpenti di Chisimaio alla Società PROMDA.**

**IL MINISTRO**

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 Febbraio 1959 n. 1 Rep. che ha approvato il Codice Marittimo;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 1° Novembre 1966, n. 7 convertito in Legge 7 Gennaio 1967, n. 3;

VISTO l'Atto privato Vol. 56 Registrato a Mogadiscio il 30 Maggio 1968 al numero 2211 dall'Ufficio Tasse Affari e verso pagamento Canone dovuto per l'occupazione e l'uso del predetto Terreno fino al 3 Maggio 1969;

RICONOSCIUTO il Contratto stipulato tra il Governo Somalo - Ministero delle Comunicazioni e Trasporti -- Capitaneria di Porto, e il Dr. Omar Moallim, in Rappresentanza della Società «PRODMA» con Sede a Mogadiscio;

SU PROPOSTA propria della lettera di autorizzazione n. MCT/BP/88 in data 23 Maggio 1968 del Ministero delle Comunicazioni e Trasporti;

**DECRETA:**

**Art. 1**

Per la durata di trenta anni, a decorrere dal 1° Giugno 1968, e accordato alla Società PRODMA con Sede in Mogadiscio, una Concessione di terreno Demaniale Marittimo situato nell'Isola dei Serpenti di Chisimaio allo scopo di mantenere un Deposito di Prodotti Petroliferi, nell'Isola dei Serpenti, nell'Unito disciplinare che approva e che forma parte integrante del presente Decreto.

**Art. 2**

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 6 Luglio 1968.

**IL MINISTRO**  
*Hared Farah Nu*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 11.*

*Mogadiscio, li 17 Agosto 1968*

*Il Magistrato ai Conti:*

**MOHAMUD ISSE SALWE**

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI**

**Capitaneria di Porto Mogadiscio**

Disciplinare col quale il Ministero CC. e Trasporti - Capitaneria di Porto concede alla Società PRODMA una zona demaniale marittima situata nell'Isola dei Serpenti di Chisimaio allo scopo di mantenere un deposito di prodotti petroliferi, per la durata di trenta anni a decorrere dal 1° Giugno 1968, verso l'annuo canone di Sh. So. 6.145

**IN NOME DELLA LEGGE**

L'anno mille novecentosessantotto, addì uno del mese di Giugno nella Capitaneria di Porto di Mogadiscio dinanzi al Comandante del Porto Omar Hussen Giunale designato anche a ricevere i contratti di concessione dei beni demaniali marittimi (con decreto Legislativo del 31 Febbraio 1959, n. 1 rep.) Codice Marittimo vigente in Somalia, ed alla presenza del Geom. Abdi Abdulle Capo Sezione del Demanio Marittimo;

e dall'altra

il Sig. Omar Moallim nato a Margherita e residente a Mogadiscio, in rappresentanza della Società Prodma (Società Prodotti Mare) con sede a Mogadiscio.

**SI PERMETTE**

CHE con il contratto trentennale vengano concessi alla Società Prodma S.p.A. l'occupazione e l'uso di un tratto di terreno demaniale marittimo di mq. 12.290 (dodicimiladuecentonovanta) ed una striscia di terreno lunga metri 2.000 (duemila) in località Isola dei Serpenti di Chisimaio per la durata di 30 anni decorrenti 1° Giugno 1968, a pagamento del canone Sh. So. 6.145 e relativo a tassa annuale di Sh. So. 30,50.

CHE essendo stata la domanda accettata dal Ministero CC. e Trasporti con la lettera MCT/BP/88 del 23-5-1968.

CHE la licenza n. 30 assentita il 30-5-1968 registrata a Mogadiscio il 30-5-1968 al numero 2211 atti privati Vol. 56 e verso pagamento canone dovuto per l'occupazione e l'uso del predetto terreno fino al 31 Maggio 1969.

CHE con l'istanza in data 12 Dicembre 1967 corredata dalla debita perimetria la su nominata Società ha chiesto che la citata concessione gli venga riconosciuta a suo titolo e che venga disciplinata mediante contratto trentennale, poichè nessuna opposizione è stata presentata per tale motivo e stipulato il contratto quanto appresso

Art. 1

Il Ministero Comunicazioni e Trasporti - Capitaneria di Porto, concede alla Società Prodma residente a Mogadiscio, la temporanea occupazione e l'uso di (a) l'appezzamento di terreno di Demanio Marittimo che misura metri quadrati 12,290 e che deve essere usato per la costruzione ed attuazione di un deposito di prodotti petroliferi e di un deposito per la distribuzione, e di (b) la striscia di terreno lunga metri 2.000 dal luogo situato sull'Isola dei Serpenti fino al molo del Porto di Chisimaio e che deve essere usato per la postazione di una conduttura dal sito al molo. Sia il sito che la striscia di terreno per la conduttura sono indicati in rosso sul qui allegato disegno della Prodma recante numero 68005; tale disegno forma parte integrale col contratto. I confini della area di metri quadrati 12,290 sono determinati da paletti di ferro fissati nel cemento ad ogni angolo dell'area stessa.

Art. 2

Detta concessione non potrà nè in parte nè in tutto adibire a scopo diverso da quello indicato nel presente disciplinare.

Art. 3

La concessione avrà la durata di trenta anni a decorrere l'1° Giugno 1968 essa sarà però revocabile anche prima della scadenza ogni qualvolta su richiesta da interessi marittimi e da altra ragione di pubblica utilità a giudizio del Ministero concedente senza che il concessionario abbia il diritto a altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato dall'Art. 7 del presente atto ed alla condizione ivi stabilita.

Art. 4

La zona viene concessa nello stato in cui si trova a cura e spese del concessionario di eseguire i lavori che occorressero per adattamento, ripristino ecc. e salvo la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dai suddetti lavori.

Art. 5

Eventuali lavori di modifica alle opere già erette ed esistenti alla data odierna, oppure nuove costruzioni potranno essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto a cui spetta la sorveglianza su detti lavori all'uopo è fatto obbligo al concessionario di provvedere ai necessari preavvisi al predetto ufficio, alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare anche per quanto non sia espressamente previsto dal presente atto ciò nonostante il concessionario sarà sempre unico responsabile dell'esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della stabilità delle opere erette e della eventuale azione dei terzi.

Art. 6

In base all'art. 20 del Codice Marittimo, l'amministrazione concedente può dichiarare la decadenza della concessione:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio dei lavori della gestione nei termini assegnati;
- b) per non uso continuo durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dallo scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissate a questo effetto dall'atto di concessione;
- e) per inadempimento degli obblighi assunti e derivanti dalla concessione imposti da norme di legge e regolamenti.

Prima che sia dichiarata la scadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare la sua deduzione.

Art. 7

Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili, l'amministrazione salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuto a corrispondere un indennizzo pari a rimborso di tante quote per costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissata. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca.

Art. 8

La Società concessionaria sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti. Non potrà eccedere i limiti assegnati né variare, non potrà erigere opere non consentite, non potrà cedere ad altri e in tutto né in parte, destinare ad altro uso quando forma oggetto della concessione né indurre alcuna scrittura nelle aree contigue a quelle concessagli senza interpellanza dell'autorità della Capitaneria di Porto. Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta l'amministrazione da qualsiasi molestia, azione, o condanna che potessero ad essa derivare da parte di qualunque amministrazione pubblica.

Art. 9

L'amministrazione concedente avrà il diritto di far sorvegliare con mezzi o con modi che crederà più opportuni, la regolare esecuzione degli obblighi assunti dalla Società Prodma in dipendenza della presente.



## Art. 10

Il riconoscimento della demanialità marittima della zona cede sia ed in corrispettivo della concessione, la Società si obbliga a pagare l'annuale canone di Sh. So. 6,145 che ogni anno pagherà all'Ufficio Tasse sugli Affari in unica rata anticipata con decorrenza stabilita con Art. 3.

## Art. 11

La formale consegna definitiva delle aree demaniali concesse con presente atto, verrà fatta alla Società dopo che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutivo e la Società avrà pagato la tassa di concessione prescritta dalla legge sulle concessioni governative e la prima rata del canone stabilita nel presente atto.

All'uopo il Comandante del Porto notificherà alla Società l'avvenuta approvazione del contratto entro quindici giorni dalla notifica, la Società dovrà versare all'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio l'ammontare del dovuto suo conforme ordine di introito n. .... della Capitaneria di Porto.

## Art. 12

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna speciale diffida e costituzione in mora e senza che della Società si possa invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione. La Società è obbligata almeno tre mesi prima della scadenza ad avvertire per iscritto l'Amministrazione concedente perchè questa possa trovarsi pronta a ricevere in consegna la zona concessa e ricevere le opere di cui al precedente Articolo pertanto la concessionaria qualora crede opportuno può rinnovare la concessione.

## Art. 13

Anche se la Società non usufruisce di alcuna parte dell'area concessagli, è tenuta ugualmente a pagare il canone annuale di cui all'Art. 3 relativo all'anno in corso durante il quale non usufruisce della presente concessione. Pure nel caso di decadenza la Società dovrà pagare il canone stabilito per l'annata.

## Art. 14

Se il pagamento del canone di cui all'Art. 3 è ritardato oltre un mese nella scadenza l'Amministrazione concedente può dichiarare la concessione con riserva di ogni azione per danni ed interessi per le conseguenze.

Per le conseguenti spese la Società è obbligata a far registrare nella Capitaneria di Porto da lui delegato.

## Art. 15

La formale consegna definitiva delle aree demaniali a cui abbiamo accennato negli articoli precedenti in contraddittorio della Società avrà luogo e cura del Comandante o un funzionario da lui delegato.

## Art. 16

L'esercizio della concessione si intende sempre particolarmente soggetto alle disposizioni del Codice Marittimo e nei regolamenti concernenti i depositi e gli stabilimenti di liquidi che possono dar luogo a scoppio od incendio nell'ambito dei porti o del demanio marittimo.

## Art. 17

La Società deve lasciare libero accesso sulle aree concessagli e negli stabilimenti eretti al personale della Capitaneria di Porto ad ogni altro funzionario od agente della pubblica Amministrazione che possa esservi interesse per ragione del proprio servizio.

## Art. 18

La presente concessione non fa acquistare alla Società alcuna ragione di privilegio o di preferenza per l'uso di altre zone di demanio marittimo ed opere comprese nei limiti della concessione.

## Art. 19

Per tutto quanto non è previsto nel presente atto valgono le norme del Codice Marittimo e per le altre leggi o regolamenti vigenti nella Repubblica Somala.

## Art. 20

Tutte le spese inerenti al presente atto sono a carico della Società Prodma la quale elegge il suo domicilio, a tutti gli effetti legali.

## Art. 21

Il presente atto nel mentre vincola la Società Prodma fin dal momento della sua sottoscrizione non impegna l'Amministrazione concedente se non dopo prescritta approvazione ai sensi di legge.

Il relativo decreto di approvazione sarà allegato al presente atto sotto la lettera (A) e completamento di esso.....

E' dichiarato dal Comandante di Porto, di aver ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta, a chiara ed intelligibile voce prima di sottoscriverlo hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà .....

Il presente atto consta di cinque fogli di carta legale da Shs. So. 5/ o cinque fasciate e quanto in questa da persone di sua fiducia e comprende un allegato contrassegnato con la lettera «B» richiamato nel contesto dell'atto.

Mogadiscio, li 23 Giugno 1968.